



REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Attività Economiche Consumatori
Commissione Regionale per l'Artigianato

Deliberazione n. 34 del 31-10-2011

Oggetto: L.R. n. 6/2005 - Ricorso contro decisione C.P.A. DI Bari - Ditta [REDACTED] - [REDACTED]

L'anno 2011 addì Tantuno del mese di Ottobre in Bari, nella sala delle riunioni del Settore, si è riunita la Commissione Regionale per l'Artigianato, previo regolare avviso di convocazione ai Signori:

COMPONENTI	PRES.	ASS.
Merchich Giovanni - Presidente		X
Erriquez Giuseppe - Esperto	X	
Ignone Antonio - Esperto	X	
Pellè Cosimo - Esperto	X	
Porta Giovanni - OO.SS.	X	
Ribezzo Pasquale - Esperto	X	
Ramunno Carlo Antonio - Esperto	X	
Ruggiero Maria - Direzione Ufficio Reg. INPS	X	
Tosches Ester - Direzione Ufficio Reg. del Lavoro		X
Vox Elisabetta - Direzione Uff. Regionale INAIL		X

Assiste alla seduta Dott.ssa Grazia Mastrorilli, Segretario redigente.

LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

- Vista la Legge n. 443/85;
- Vista la Legge n. 133/97;
- Vista la Legge n. 57/01;
- Vista la L.R. n. 6/05;
- Visto il D.M. n. 37/2008;
- Vista la documentazione pervenuta dalla C.P.A. di Bari;
- Vista la relazione istruttoria;

Considerato che:



In data 21.12.2010, il Sig. [REDACTED] con sede in Altamura, comunicava alla C.P.A. di Bari, l'aggiunzione, all'attività già esercitata di impiantista per le lett. C,D,E, della lett. A art. 1, del D.M. 37/2008, nonché l'avvio dell'attività di impresa edile;

In data 31.3.2011, la C.P.A. di Bari, accoglieva la richiesta volta all'abilitazione per lo svolgimento dell'attività di cui alla lett. A art. 1, D.M. 37/2008, "limitatamente all'assolvimento dell'attività di termo impiantista, e altresì, per le opere edili sempre limitatamente all'attività principale", comunicando la decisione all'interessato con nota n. 242 dell'8.4.2011, accusata in ricezione il 12.4.2011;

- In data 9.6.2011, il Sig. [REDACTED] proponeva ricorso a questa Commissione, per vedersi riconoscere l'abilitazione allo svolgimento dell'attività di cui alla lett. A art. 1 D.M. 37/2008, o in subordine, vedersi eliminare la limitazione allo svolgimento dell'attività edile, allegando dichiarazione del responsabile tecnico che conferma l'idoneità del Sig. [REDACTED] allo svolgimento dell'attività richiesta, nonché fatture dei lavori dal 1998 ad oggi;
- In data 14.7.2011 prot. n. 15726, il Responsabile P.O. C.R.A. richiedeva al Sig. [REDACTED] atto di nomina del responsabile tecnico, dichiarazione resa nelle forme di legge a firma del responsabile tecnico da cui potesse evincersi il periodo di svolgimento dell'attività svolta sotto la propria direzione, nonché copia delle dichiarazioni di conformità dei lavori eseguiti a far data dall'anno 2004, assegnando termine per la presentazione degli stessi;
- Ad oggi nulla è pervenuto a questa Commissione;

Ritenuto che:

- La legge n. 443/85, all'art. 2, comma 4, prevede che "L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali";
- L'art. 4, punto 2 - comma 2 del D.M. 37/2008, prevede che " Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'art. 4 il titolare dell'impresa, .. omissis ... che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa dell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni... omissis";
- Da visura camerale non risulta che il Sig. [REDACTED] abbia mai nominato un responsabile tecnico per la Lett. A art. 1, né ex L. 46/90 né D.M. 37/2008, né ha mai prodotto atto comprovante l'immedesimazione del responsabile tecnico nell'impresa;
- Le copie delle fatture in atti, confermano solo lo svolgimento dell'attività in assenza dei requisiti previsti dalla normativa, considerando che non sono state prodotte copie delle dichiarazioni di conformità per lavori eseguiti firmati dal responsabile tecnico e dal titolare dell'impresa;
- La naturale conseguenza dell'attività svolta in assenza della prescritta abilitazione consiste nell'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 25, comma 1, lett. a) della L.R. n. 6/2005;

- Sempre l'art. 2 della L. 443/85, al comma 2, prevede "Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all'attività artigiana e di esercizio della sua professione";
- La limitazione posta a carico dei lavori edili, limitatamente all'assolvimento dell'attività principale, lede il diritto costituzionalmente sancito sulla libertà di iniziativa economica, considerato che per quanto la disposizione normativa vieta la titolarità di due imprese artigiane in capo allo stesso soggetto, nel caso di specie, l'attività edile è un'aggiunta a quella principale di impiantista esercitata dal ricorrente, compatibile con essa in quanto strumentale ed accessoria, tenuto conto anche dell'evoluzione dell'attività artigiana, che in questo campo, richiede prestazioni "chiavi in mano";

P.Q.M.

Confermata la relazione istruttoria

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di rigettare la prima richiesta del Sig. [REDACTED] con sede in Altamura, tendente ad ottenere l'abilitazione allo svolgimento dell'attività di cui all'art. 1, lett. A, D.M. 37/2008, senza limitazioni, trasmettendo contestualmente il presente atto al V Settore - Vigilanza e Servizi - Ufficio Pubblica Sicurezza-Attività Produttive del Comune di Altamura, al fine dell'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 25, comma 1, lett. a) della L.R. n. 6/2005;
- Di accogliere la seconda richiesta relativa alla eliminazione della limitazione posta per lo svolgimento dell'attività edile e quindi la piena iscrizione per l'attività edile.

Il presente atto è stato redatto ai sensi del D.Lgs n. 196/03, giusta Determinazione Dirigenziale dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 11/2011.

Ai sensi dell'art. 7 - comma 6 - della legge n. 443/85, avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso, entro sessanta (60) giorni dalla notifica, da produrre presso il Tribunale competente per territorio.

Il presente atto è composto di n. quattro facciate.

Il Segretario

(Dott.ssa Grazia Mastroianni)

Per Il Presidente

(Sig. Giovanni Merchich)

Il V. Presidente

Indorio Squone